



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di PIACENZA

## INFORMATIVA **TASI** 2016

La Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, **l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali.**

Si considera tale l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

L'esclusione, sancito dal comma 14 della Stabilità 2016, è riconosciuta esclusivamente agli immobili con destinazione abitativa accatastati in una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e alle relative pertinenze. In relazione a queste ultime, ricordiamo che si tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte); l'esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) sono trattate come "altri fabbricati".

**L'esclusione è prevista** non solo per il possessore che utilizza l'appartamento come abitazione principale, ma **anche per il detentore (inquilino o comodatario) che impiega l'immobile come propria abitazione principale.**

Dal 2016, dunque, l'inquilino (o il comodatario) che detiene l'immobile, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale, cioè adoperandolo come abitazione principale, non deve più versare la sua parte di Tasi. Ciò non comporta un aggravio della tassazione per il possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale), il quale continua a pagare esclusivamente la percentuale (70%) di sua spettanza.

### **BASE IMPONIBILE**

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.

### **ALIQUOTE**

1. **aliquota TASI** ordinaria nella misura del **2 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2. **aliquota TASI** ordinaria nella misura del **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art.13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
3. **aliquota TASI** ordinaria nella misura dello **0 per mille** per le aree edificabili come definite ai sensi dell'IMU;

4. **aliquota TASI** ordinaria nella misura dell' **1,7 per mille** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili così come disciplinati dalla vigente normativa e dal regolamento TASI;
5. **aliquota TASI** ordinaria nella misura dell' **1,6 per mille** per le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, **l'occupante o l'affittuario, nel caso in cui non sia abitazione principale, versi la TASI nella misura del 30%** del tributo complessivamente dovuto e che **il titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare corrisponda la restante parte pari al **70%**.

## **VERSAMENTO**

Il versamento della TASI si effettua in due rate:

- **Acconto** entro il **16 giugno**;
- **Saldo** entro il **16 dicembre**.

Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il pagamento della TASI con modello F24 – Codice Comune **C261**:

<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>OGGETTO</b>
3958	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
3959	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
3960	AREE FABBRICABILI
3961	ALTRI FABBRICATI